Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 109 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 2 ottobre 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIA D'ORO

Alla memoria del sacerdote don Italo GIRARDI, il 23 luglio 1970 in Castello Tesino (Trento). — Recatosi presso un laghetto alpino con un gruppo di ragazzi a lui affidati ed accortosi che uno di essi, incautamente addentratosi nelle acque gelide, per l'inesperienza nel nuoto e le insidie dei fondali, era in procinto di annegare, con immediato impulso di generosa abnegazione ed elevato senso del dovere, malgrado anche egli inesperto nel nuoto, si slanciava in suo soccorso, vestito com'era e tuffatosi sott'acqua, riusciva, con forza, a spingere il pericolante verso la riva, consentendone il salvataggio. Stordito dal freddo, intralciato dagli abiti e stremato dallo sforzo compiuto, scompariva sott'acqua, restando vittima del proprio luminoso altruismo e dall'inarrestabile, generoso senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIA DI BRONZO

GANASSIN Alberto, il 16 febbraio 1972 in Rossano Veneto (Vicenza). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava ad accorrere in soccorso di un bambino in procinto di annegare nelle acque di una roggia, nella quale era caduto accidentalmente. Tuffatosi, completamente vestito, riusciva, dopo vari tentativi e superando l'insidia del fondo assai viscido, a trarre in salvo il piccolo pericolante, ormai sommerso.

(973)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973.

Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del Consorzio per il porto di Civitavecchia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1968 con il quale il comm. Alberto Albicini veniva nominato presidente del Consorzio per il porto di Civitavecchia per un quadriennio;

Rilevato che è scaduto il termine di durata in carica del presidente predetto e che occorre procedere a nomina di nuovo presidente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Raffaele Meloro è nominato presidente del Consorzio per il porto di Civitavecchia per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1974
Registro n. 1 Marina merc., foglio n. 94

(1069)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, e modificazioni successive, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1972 con il quale il dott. Mario Franzil veniva nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste per un quadriennio;

Rilevato che il dott. Mario Franzil è deceduto e che occorre procedere a nomina di nuovo presidente;

Sentita la giunta della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Tonutti è nominato presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1974
Registro n. 1 Marina merc., foglio n. 93

(1070)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1973.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1966, n. 547;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1968, con il quale il cav. Luciano Savio è stato nominato, per un quadriennio, presidente dell'ente predetto;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per il prossimo quadriennio, ai sensi dell'art. 8 dello statuto stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il cav. Luciano Savio è confermato presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1083)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1972.

Determinazione delle piante organiche e denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti i quadri delle sottoindicate tabelle annesse al proprio decreto 9 gennaio 1971, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, concernenti i ruoli organici delle carriere direttive di questa amministrazione a fianco di ciascuno indicati:

Tabella I: RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE:

quadro *A*: carriera direttiva - amministrazione centrale;

quadro *B*: carriera direttiva - proprietà intellettuale;

quadro *C*: carriera direttiva - ruolo per i servizi dell'Energia nucleare.

Tabella II: RUOLI DELL'ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA:

quadro *A*: carriera direttiva.

Tabella III: RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO:

quadro *A*: carriera direttiva.

Tabella IV: RUOLI DEL CORPO DELLE MINIERE:

quadro *B*: carriera direttiva ruolo tecnico;

quadro *C*: carriera direttiva ruolo tecnico del Servizio geologico:

quadro *D*: carriera direttiva ruolo tecnico del Servizio chimico.

Tabella VI: RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI E DEI SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA:

carriera direttiva.

Tabella VII: RUOLI DEGLI UFFICI PROVINCIALI INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO:

quadro *A*: carriera direttiva ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quadro *B*: carriera direttiva capi uffici statistica.

Vista la tabella XXXV di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, concernente il ruolo aggiunto, in via transitoria, alla carriera direttiva dell'amministrazione centrale (ex Ministero A.I.);

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la tabella XIV annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e relativa ai ruoli organici dei dirigenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, a norma del quale occorre procedere alla ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive;

Visto l'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, a norma del quale le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2;

Decreta:

Con effetto dal 12 dicembre 1972, le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli organici per le qualifiche inferiori a primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono specificate nelle seguenti tabelle:

TABELLA I

RUOLO AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Quadro A

CARRIERA DIRETTIVA

Amministrazione centrale

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	8
Direttore di divisione	7
Totale	15

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	39
307	Direttore di sezione	118
257, 218	Matematico, statistico, attuario	
257, 190	Consigliere	
	Totale	157 (1)

Quadro A-bis

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo aggiunto, in via transitoria, alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale (ex Ministero A.I.)

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	1
Totale	1

Quadro B

CARRIERA DIRETTIVA

Proprietà intellettuale

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	1
Esaminatore capo	—
Totale	1

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Esaminatore capo aggiunto	4
307	Esaminatore superiore	12
257, 218	Esaminatore	
	Totale	16 (2)

Quadro C

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo per i servizi dell'energia nucleare

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	4
Ispettore capo	4
Totale	8

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto	7
307	Ispettore	19
	Totale	26 (2)

(1) Dal 1° luglio 1970 al 12 dicembre 1972 nella qualifica iniziale sono stati portati in diminuzione sei posti, di cui quattro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e due ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

(2) Dal 1° luglio 1970 al 12 dicembre 1972 nella qualifica iniziale è stato portato in diminuzione un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA II

RUOLI DELL'ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	2
Ispettore capo	2
Totale	4

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione)	10
307	Ispettore superiore	28
257, 218	Ispettore	
257, 190	Consigliere	
	Totale	38 (1)

(1) Dal 1° luglio 1970 al 12 dicembre 1972 nella qualifica iniziale sono stati portati in diminuzione due posti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA III

RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	1
Ispettore capo	1
Totale	2

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione)	4
307	Ispettore superiore	12
257, 218	Ispettore	
	Totale	16

TABELLA IV

RUOLI DEL CORPO DELLE MINIERE

Quadro A

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	7
Ingegnere capo	7
Totale	14

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
530, 487, 455, 426, 387	Ingegnere capo aggiunto	33
307	Ingegnere superiore	97
257, 218	Ingegnere	
	Totale	130 (1)

Quadro B

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico del servizio geologico

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
Ispettore generale	1
Geologo capo	1
Totale	2

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
—	—	—
530 487 455 426 387	Geologo capo aggiunto . . .	7
307	Geologo superiore .	20
257 218	Geologo . . .	
	Totale . . .	27

Quadro C

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico del servizio chimico

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale .	1
Chimico capo	—
Totale .	1

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
—	—	—
530 487 455 426 387	Chimico capo aggiunto	4
307	Chimico superiore . .	12
257 218	Chimico . . .	
	Totale . .	16

(1) Dal 1° luglio 1970 al 12 dicembre 1972 nella qualifica iniziale sono stati portati in diminuzione due posti ai sensi dello art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA V

RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale	—

TABELLA VI

RUOLO DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Quadro A

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo statale degli ispettori e dei direttori degli UU.PP.I.C.A.

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale	20
Direttore capo	20
Totale . . .	40

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
—	—	—
530 487 455 426 387	Direttore capo aggiunto	21
307	Direttore	61
	Totale . . .	82 (1)

Quadro B

CARRIERA DIRETTIVA

Capi uffici statistica

Ruolo ad esaurimento:

Qualifica	Posti in organico
—	—
Ispettore generale	8
Capo ufficio di 1ª classe	8
Totale . . .	16

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente:

Parametro	Qualifica	Posti in organico
—	—	—
530 487 455 426 387	Capo ufficio di 1ª classe aggiunto . .	22
307	Capo ufficio di 2ª classe . . .	65
257 190	Capo ufficio .	
	Totale . . .	87 (2)

(1) Dal 1° luglio 1970 al 12 dicembre 1972 nella qualifica iniziale sono stati portati in diminuzione due posti ai sensi dello art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(2) Dal 1° luglio 1970 al 12 dicembre 1972 nella qualifica iniziale è stato portato in diminuzione un posto ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973
Registro n. 12 Ind. e comm., foglio n. 277

(769)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1973.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1974.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1974 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 361.000.000
Spese previste . . . . » 361.000.000

Roma, addì 16 luglio 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(830)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1974.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 7 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri medesimi, alcune varietà di piante oleaginose e da fibra;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di sementi, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1482 del 6 dicembre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 29 novembre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione di due varietà di frumento, cinque tipi di mais da granella, due varietà di orzo, una varietà di foraggere leguminose, due varietà di patate, due varietà di piante oleaginose e da fibra e tre varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza del 29 novembre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellate, dai registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di specie agrarie:

Frumento tenero: Leonardo, Giuliari Giovanni.
Mais da granella: Italo 270, Asgrow 11, Asgrow 77, Asgrow 56, Polesano M B S 10.
Orzo distico: Mari, Pallas.
Veccia vellutata e di Narbonne: Pomorska.
Patate: Mariline, Nervia.
Colza: Fora, Sinus.
Riso: Novilla, Rialto, S. Domenico.

Roma, addì 14 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(977)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Circolo vinicolo La Canazza, con sede in Legnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 23 maggio 1973 alla società cooperativa Circolo vinicolo La Canazza con sede in Legnano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Circolo vinicolo La Canazza, con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Guido Notari in data 7 luglio 1943, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(840)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Presentazione internazionale moda della calzatura » che avrà luogo a Bologna dal 9 al 12 marzo 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LII Fiera di Milano - Campionaria internazionale », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LII Fiera di Milano - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(849)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1974.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1974, devono essere di metallo laminato a forma rettangolare, con i lati rispettivamente di mm. 23 e di mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1974;

b) denominazione del comune;

c) imposta sui cani e indicazione della categoria;

d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire 100 (cento) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per la ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(945)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1974.

Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, nazionali, per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, modificata con la legge 15 novembre 1973, n. 733;

Vista la delibera del 28 gennaio 1974 del C.I.P.E. concernente la misura dell'interesse dovuto per l'anno 1974 per la concessione della maggiore dilazione prevista dall'art. 2 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5-*bis*, aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 con la legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, che ha sostituito gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, per l'anno 1974, in aggiunta alla dilazione di trenta giorni del pagamento dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa una maggiore dilazione fino ad un massimo di sessanta giorni verso pagamento del saggio di interesse del 7 per cento annuo.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono presentare motivata istanza al Ministero delle finanze.

La concessione della maggiore dilazione è subordinata alla prestazione di apposita cauzione nei modi e nella misura indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 3 della citata legge 28 marzo 1968, n. 393, da depositare presso il ricevitore della competente dogana.

Sono esonerate dalla prestazione della cauzione di cui al comma precedente le ditte di notoria solvibilità ammesse, per cifra illimitata o per un importo che comprenda anche l'ammontare dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, all'esonero dalle cauzioni comunque dovute in materia di imposta di fabbricazione, ai sensi dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1084)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973 e 12 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1974, recante norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art. 1, riga 21ª e all'art. 2, riga 19ª, dove è scritto: « di variare *in aumento* detta somma nel limite del 5 % », leggasi: « di variare *in aumento o in diminuzione* detta somma nel limite del 5 % ».

(1099)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del torrente Bagni in comune di Guardia Piemontese.

Con decreto 10 dicembre 1973, n. 1026, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in destra del torrente Bagni, in agro di Acquappesa del comune di Guardia Piemontese (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale 194½, della superficie di mq. 8.080 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 novembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza e nella rappresentazione planimetrica rilasciata dall'ufficio del genio civile di Cosenza e vistata il 12 febbraio 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; estratto di mappa e rappresentazione planimetrica che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	654,50	654,50	654,30	654,50	655 —	654,50	654,25	654,50	654,50	654,50
Dollaro canadese	665,45	665,45	664,50	665,45	662 —	665,40	665,20	665,45	665,45	665,45
Franco svizzero	203,60	203,60	203,60	203,60	202,50	203,65	203,45	203,60	203,60	203,60
Corona danese	100,19	100,19	100,20	100,19	100,20	100,15	100,20	100,19	100,19	100,19
Corona norvegese	112 —	112 —	112 —	112 —	111 —	112,10	111,95	112 —	112 —	112 —
Corona svedese	139,65	139,65	139,75	139,65	138,80	139,60	139,55	139,65	139,65	139,65
Fiorino olandese	229,47	229,47	229,50	229,47	229 —	229,45	229,38	229,47	229,47	229,47
Franco belga	15,76	15,76	15,75	15,76	15,55	15,75	15,7350	15,76	15,76	15,76
Franco francese	131,90	131,90	131,75	131,90	130,50	131,90	131,90	131,90	131,90	131,90
Lira sterlina	1483,95	1483,95	1485 —	1483,95	1489 —	1483,95	1484 —	1483,95	1483,95	1483,95
Marco germanico	239,60	239,60	239,50	239,60	238 —	239,60	239,40	239,60	239,60	239,60
Scellino austriaco	32,59	32,59	32,45	32,59	32,20	32,58	32,46	32,59	32,59	32,59
Escudo portoghese	25,07	25,07	25 —	25,07	24,70	25,05	25,03	25,07	25,07	25,07
Peseta spagnola	11,10	11,10	11,10	11,10	11,30	11,10	11,09	11,10	11,10	11,10
Yen giapponese	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	2,24	2,2340	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 5 febbraio 1974

Titolo		Quotazione
Rendita 5 % 1935		105,125
Redimibile 3,50 % 1934		99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)		92,05
» 5 % (Ricostruzione)		98,925
» 5 % (Riforma fondiaria)		97,75
» 5 % (Città di Trieste)		99,225
» 5 % (Beni esteri)		96,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	92,775
» 5,50 % » »	1968-83	92,875
» 5,50 % » »	1969-84	92,825
» 6 % » »	1970-85	97,475
» 6 % » »	1971-86	97,775
» 6 % » »	1972-87	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 %	1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976		100,75
» » » 5 % 1977		99,925
» » » 5,50 % 1977		101,45
» » » 5,50 % 1978		99,90
» » » 5,50 % 1979		99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)		99,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)		97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.		97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)		95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)		95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)		99,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)		99,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)		98,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	654,375
Dollaro canadese	665,325
Franco svizzero	203,525
Corona danese	100,195
Corona norvegese	111,975
Corona svedese	139,60
Fiorino olandese	229,425
Franco belga	15,747
Franco francese	131,90
Lira sterlina	1483,975
Marco germanico	239,50
Scellino austriaco	32,525
Escudo portoghese	25,05
Peseta spagnola	11,095
Yen giapponese	2,237

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1972 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dallo art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

TARANTINO Filippo, estate 1964 e 1969 in Menfi (Agrigento).

FARINA Albino, il 4 settembre 1968 in Bobbio (Piacenza).

DELL'ERBA Luigi ispettore capo R.T.A., il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

GIUFFRIDA Giuseppe commissario capo di pubblica sicurezza, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

MIRONE Giuseppe capitano dei carabinieri, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

CAUTELA Domenico capitano dei vigili urbani, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

CROCITTI Filippo perito principale dei vigili del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

AMANTE Giuseppe brigadiere dei vigili del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

CORTESE Giuseppe brigadiere dei vigili del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

PAPALE Giuseppe brigadiere dei vigili del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

ALICO' Carmelo vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

CALAFIORE Nazzareno vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

CRIELEISON Antonino vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

D'ANGELO Antonino vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

PATTI Gregorio vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

TRIANO Giuseppe vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

TRINGALLI Salvatore vigile del fuoco, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

FUGAZZOTTO Antonino, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IETTI Antonino, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

LOMBARDI Lucio, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

LO PRESTI Basilio, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

PERDICHIZZI Carmelo, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

LONGI suor Isabella, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

SPEZZANO suor Giulia, il 15 giugno 1969 in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(997)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 376, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 febbraio 1970 dalla prof.ssa Musso Anna Maria nata Brezigar, avverso la mancata nomina, per l'insegnamento di materie letterarie nelle sedi richieste, da parte del provveditore agli studi di Gorizia.

(1033)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 febbraio 1969 dal prof. Bettelli Valerio, avverso la decisione n. 297 dell'8 febbraio 1969 con la quale il provveditore agli studi di Terni, accoglieva il ricorso gerarchico prodotto dalla prof.ssa Epifani Nora per il licenziamento, nei confronti della predetta, disposto dal preside della scuola media di Montecastrilli.

(1031)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 371, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 maggio 1969 dalla prof.ssa Gamberini Savorelli Sofia, avverso la decisione dell'11 novembre 1968 della commissione ricorsi per incarichi e supplenze, operante presso il provveditore agli studi di Ravenna, per la mancata assegnazione della predetta presso la scuola media «Damiano» per l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche.

(1032)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 372, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 24 luglio 1969 dal prof. Fevola Luigi, avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Campobasso del 22 gennaio 1969, n. 25850, che rigettava il ricorso gerarchico avverso la mancata nomina di matematica e osservazioni scientifiche presso la scuola media di S. Elia a Pianisi e sezione di Moncilioni.

(1034)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 362, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 25 ottobre 1969 dal prof. Campanella Giuseppe, avverso la decisione n. 13131 del 6 ottobre 1969, con la quale la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Trapani, ha respinto il ricorso gerarchico contro l'erronea attribuzione del punteggio previsto per il titolo di studio ai fini dell'inclusione nella graduatoria degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1969-70.

(1035)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 381, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 28 giugno 1969 dalla prof.ssa Mancini Maria Felice, avverso le decisioni emesse in data 17 gennaio 1966 e in data 13 febbraio 1969 dal provveditore agli studi di Rieti sul gravame proposto contro la nomina del prof. Antonilli nelle scuole medie di Montopoli e Leonessa.

(1036)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 385, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 2 dicembre 1969 dalla prof.ssa Mazzanti Anna nata Beghelli, avverso la commissione provinciale ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Bologna, che ha respinto il ricorso gerarchico contro il punteggio assegnatole nella graduatoria provinciale delle aspiranti abilitate.

(1037)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 384, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 14 luglio 1970 dalla prof.ssa Farano Giulia, avverso la deliberazione del 16 giugno 1970 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditore agli studi di Ascoli Piceno, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima per la mancata attribuzione di punteggio per il servizio prestato nell'anno scolastico 1969-70.

(1038)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 18 dicembre 1971 concernente alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Considerato che i quattro posti lasciati liberi da altrettanti dipendenti direttivi ispettivi, che hanno usufruito dei benefici della suddetta legge, devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo dell'istituto nella riunione del 22 dicembre 1973;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e l'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a undici posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo ispettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in scienze agrarie;
diploma di laurea in scienze forestali;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1438, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli altoatesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per cause di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1389 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera c), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 4.

Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, via Liszt, 21 - Roma (E.U.R), a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dello istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) le lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa, a scelta dei candidati, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero nelle corrispondenti funzioni per la durata di non meno di sei mesi; titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; impieghi già occupati, lavori ed incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'istituto).

I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Alla commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove di esame

L'amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno giorni 15 per le prove scritte e di almeno giorni 20 per le prove orali.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

nozioni di frutticoltura, di agrumicoltura e di orticoltura, con speciale riguardo alle produzioni destinate all'esportazione (località, specie e varietà più indicate — impianti e cure colturali — epoca e sistemi di raccolta); pratiche ed accorgimenti tecnici più consigliabili per l'ottenimento di produzioni che siano in possesso di caratteristiche commerciali pregevoli.

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti oggetto della prova scritta, anche sui seguenti argomenti:

principali parassiti vegetali ed animali delle colture ortofrutticole e relativi mezzi di lotta, con speciale riguardo alla disinfestazione dei prodotti da esportazione;

tecnica della conservazione in frigo e dei trasporti con mezzi ordinari e frigoriferi dei prodotti ortofrutticoli;

centri di rispedizione;

centrali ortofrutticole;

principali mercati di sbocco dei prodotti ortofrutticoli;

disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione (regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 e legge 9 novembre 1950, n. 894);

norme di qualità per l'esportazione e l'importazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati nell'ambito della Comunità economica europea e norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti regolamentati in sede nazionale;

norme tecniche sugli imballaggi dei prodotti destinati alla esportazione e soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

disciplina sull'esportazione del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, e disposizioni successive e complementari);

disciplina sull'esportazione del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, e disposizioni successive e complementari);

concetto di reato - delitto - contravvenzione - verbale di accertamento - pubblico ufficiale - nozioni elementari sull'ordinamento giudiziario.

I candidati che avranno chiesto di sostenere esami facoltativi di lingue estere, saranno sottoposti ad una prova scritta per ciascuna lingua, consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'aiuto del vocabolario, di un brano

di carattere economico tecnico e ad una prova orale, consistente questa in una breve conversazione nella lingua stessa e nella lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani di pubblicazioni straniere di carattere economico o scientifico-agrario.

Per lo svolgimento della prova scritta tecnica saranno concesse otto ore di tempo; quattro ore per ogni prova scritta facoltativa di lingua straniera.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova tecnica scritta.

Alla prova orale di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno la votazione di 7/10 in ciascuna di esse.

Gli esami orali, sia per la prova obbligatoria, sia per le prove facoltative, si intendono superati se in ciascuna di esse si sarà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza, preferenza, elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente di una amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria (col concorso anche dei commissari nominati per le lingue).

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quella in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma di laurea contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che rivestono la qualifica indicata al punto 8) dell'art. 3, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 500, sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *h*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati vice ispettori in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la commissione per il personale, con la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Non saranno prese in considerazione domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione prima che sia trascorso un periodo minimo di due anni.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il presidente: GRAZIOSI

(921)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 400 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1974, con il quale sono stati indetti concorsi a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

Considerato che ai suddetti concorsi possono partecipare, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, anche gli aspiranti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra;

Ritenuta l'opportunità, al fine di consentire una più ampia partecipazione di candidati ai concorsi medesimi, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973, citato nelle premesse, è prorogato di 30 giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il diario delle prove scritte e scrittografiche di cui all'allegato *F* al decreto ministeriale 5 maggio 1973 s'intende annullato.

Con successivo decreto sarà stabilito il nuovo diario delle prove d'esame che avranno luogo nelle sedi già indicate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1974
Registro n. 10, *foglio n.* 272

(1154)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2225 del 7 dicembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1972;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2043/44.2 del 26 luglio 1973;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Celani Evaldo	punti	64,500	su 120
2. Di Vico Angelo Mario	»	63,310	»
3. Belli Filippo	»	56,710	»
4. De Battistis Pietro	»	52,650	»
5. Lopopolo Corrado	punti	50,820	su 120
6. Del Vecchio Pierluigi (coniugato, nato il 18 novembre 1946)	»	50,500	»
7. Tagliaferri Galileo (coniugato, nato il 26 luglio 1947)	»	50,500	»
8. Giorgioni Adriano (coniugato, nato il 21 ottobre 1939)	»	50,000	»
9. Giustozzi Pio Adriano (celibe, nato il 10 luglio 1947)	»	50,000	»
10. Iodice Ugo	»	47,500	»
11. Franzoni Eugenio	»	47,400	»
12. Travaglini Pasquale Carmine	»	46,500	»
13. D'Alessandro Andrea	»	46,360	»
14. Ciocchetti Mario (coniugato, nato il 2 marzo 1928)	»	45,000	»
15. Costanzo Giovanni (celibe, nato il 4 maggio 1942)	»	45,000	»
16. Panu Rino (celibe, nato il 7 gennaio 1947)	»	45,000	»
17. Pandolfi Giuseppe Secondo	»	44,500	»
18. Castrataro Pasquale	»	43,500	»
19. Colnago Giuseppe (coniugato, nato il 15 marzo 1923)	»	43,000	»
20. Radicci Vito Rocco (celibe, nato il 24 giugno 1946)	»	43,000	»
21. Amorena Michele Antonio (celibe, nato il 22 settembre 1946)	»	43,000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 26 gennaio 1974

Il veterinario provinciale: MASULLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 297 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati classificatisi ai primi posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Celani Evaldo: consorzio veterinario fra i comuni di Alvito Posta Fibreno Vicalvi;

2) Di Vico Angelo Mario: seconda condotta consorziale fra i comuni di Alatri Fumone Collepardo;

3) Belli Filippo: consorzio veterinario fra i comuni di Trevi nel Lazio Filettino.

I presidenti dei consorzi veterinari facenti capo ai comuni di Alvito Alatri e Trevi nel Lazio sono incaricati della esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 26 gennaio 1974

Il veterinario provinciale: MASULLO

(1067)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. 26.
Norme in materia di circoscrizioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(*Modificazione del territorio della denominazione e del capoluogo dei comuni*)

La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello statuto, con legge regionale.

Art. 2.
(*Costituzione di nuovi comuni*)

Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o associate — salvo casi speciali — appartenenti ad uno o più comuni, purchè contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comune autonomo, sempre che la parte residua del comune da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonchè dal parere favorevole espresso dal consiglio comunale con maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.

Art. 3.
(*Distacco di frazioni*)

Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca, conservi la autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Art. 4.
(*Riunioni di comuni contermini*)

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5.
(*Modifica della circoscrizione territoriale*)

I comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Art. 6.
(*Determinazione dei confini*)

Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.
(*Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari*)

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8.

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 dicembre 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. 27.
Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali ovvero singole disposizioni in esse contenute.

Non è ammesso referendum popolare per l'abrogazione di disposizioni dello statuto regionale, di leggi tributarie e di bilancio.

Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il referendum abrogativo è richiesto da almeno cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali per il consiglio regionale, ovvero da due consigli provinciali, ovvero da dieci consigli comunali.

Art. 2.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, riportando la seguente formula « volete che sia abrogata », seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.

Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale di una legge, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche la indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.

Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre l'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione

Ogni richiesta di referendum deve riguardare un unico oggetto. La normativa di cui si chiede la soppressione può essere contenuta in più leggi.

In calce alla formula prevista dai commi precedenti, i moduli devono contenere l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 4, 5, 8, 12, 15 e 17.

La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

Art 3.

La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente.

Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario di detto comune, ovvero dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 4.

La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 2. Un funzionario dell'ufficio di presidenza, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della richiesta, della sua data e del deposito dei documenti.

Nello stesso verbale è altresì indicato, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte.

Art. 5.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata la legittimità della richiesta ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della richiesta devono far domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio La domanda deve essere presentata insieme alla richiesta.

Art. 6.

La richiesta di referendum da parte dei consigli provinciali o comunali a norma dell'art. 1, terzo comma, deve contenere la indicazione precisa della legge o delle singole disposizioni di cui si propone l'abrogazione.

Le delibere consiliari che approvano la richiesta sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'ufficio di presidenza da parte della ultima amministrazione provinciale o dell'ultimo comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 1, terzo comma.

La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della delibera del primo consiglio comunale o provinciale che ha approvato la proposta.

Il primo consiglio che ha approvato la proposta è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi articoli 8, 12, 15 e 17.

Art 7.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera alla unanimità sull'ammissibilità della richiesta stessa con riferimento alla osservanza di quanto disposto dall'art. 1, primo e secondo comma, della presente legge.

Qualora manchi l'unanimità, delibera il consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Art 8.

La richiesta, qualora sia ritenuta ammissibile, è trasmessa immediatamente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale al presidente della corte di appello di Bari. Entro i due giorni successivi a tale trasmissione, il presidente designa una sezione della corte che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali della Puglia ».

Appena costituito, l'ufficio centrale procede all'esame della richiesta presentata, con riferimento all'osservanza delle norme contenute negli articoli 1 (terzo comma), 2, 3, 4 e 6.

Le operazioni di verifica e di computo delle firme devono essere completate dall'ufficio centrale entro i venti giorni successivi al suo insediamento. Di tutte le operazioni è redatto verbale.

Alle operazioni dell'ufficio centrale possono assistere, su loro richiesta, i promotori del referendum o loro rappresentanti.

Qualora risultino osservate le norme di cui agli articoli 1 (terzo comma), 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'ufficio centrale dà atto con ordinanza della legittimità della richiesta presentata. L'ordinanza è immediatamente comunicata allo ufficio di presidenza del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

Qualora non risulti osservata la normativa citata nel comma precedente, l'ufficio centrale dà atto di tale mancata osservanza con ordinanza che è affissa nell'albo della corte d'appello e pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 9.

Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il presidente della giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, indice con decreto il referendum. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il trentesimo ed il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del decreto.

I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all'anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto nella seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno di cessazione della legislatura.

Art. 10.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. La ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge del testo unico delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 11.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 12.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di tre scrutatori e di un segretario, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Alle disignazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o dal segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum; per l'ufficio centrale, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 13.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che la contiene.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Nel caso previsto dal precedente comma, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.

Art. 14.

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 15.

Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi, e uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 16.

L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal presidente della corte d'appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario di Governo.

L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 17.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o allo ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 18.

Il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dall'art. 16, qualora risulti che la richiesta sottoposta a referendum è stata approvata, provvede con proprio decreto all'abrogazione della legge o delle singole disposizioni in essa contenute.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 19.

Qualora i risultati del referendum siano contrari all'abrogazione, il presidente della giunta regionale ordina la pubblicazione di esso nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

In questo caso non potrà essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sulla medesima legge o disposizioni di legge, prima che si siano svolte le elezioni per il consiglio regionale, e in ogni caso non prima di tre anni.

Art. 20.

Se, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge su cui il referendum è richiesto, l'ufficio centrale per il referendum dichiara con ordinanza che le operazioni relative non hanno più corso.

Art. 21.

Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di leggi concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della delibera consiliare o della proposta di legge, di cui ai commi precedenti, da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma della seconda parte del primo comma e del secondo comma del precedente art. 9.

Art. 22.

Al referendum consultivo partecipano gli elettori dei comuni interessati, iscritti nelle liste valide per le elezioni del consiglio regionale.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 10, 11, 12 della presente legge.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta, o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.

Art. 23.

Il presidente della corte d'appello di Bari, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della corte che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo ».

I verbali di scrutinio ed i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per il referendum dagli uffici di sezione dei comuni interessati.

L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, o comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal presidente della corte d'appello.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.

Art. 24.

Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 25.

Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 26.

Il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul referendum consultivo nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 27.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 28.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

Art. 29.

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in consiglio e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 30.

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Art. 31.

Nel bilancio di previsione della regione Puglia per l'anno finanziario 1973 è iscritto per memoria il capitolo 226-*bis* « Spese per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi ed altri atti della Regione », che contemporaneamente viene dichiarato « spesa obbligatoria » ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.

Per gli anni finanziari successivi la previsione di spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 32.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 dicembre 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1973, n. 28.

Concessione dell'indennità di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dello Stato proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti alle regioni, messo a disposizione della regione Puglia ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, destinato a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, l'indennità di missione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 e per l'esercizio 1973.

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 dicembre 1973

TRISORIO LIUZZI

(646)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. **72**.

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, concernente: « Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di L. 120 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973, da utilizzarsi secondo le disposizioni della legge stessa, salvo le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982. I fondi, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Qualora le iniziative industriali abbiano carattere tale da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata, la Giunta provinciale può concedere oltre al concorso di cui al precedente comma, ovvero disgiuntamente da esso, un contributo annuo costante in misura non superiore all'1,50 % e per un periodo non superiore a 10 anni, da determinarsi in ragione dell'investimento complessivo che l'impresa effettuerà per la realizzazione dell'iniziativa. Il contributo viene concesso direttamente alle imprese interessate e può essere oggetto di cessione ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dagli organi competenti in materia ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 1972, n. 46, sono soppresse le parole « per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento ».

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 120 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 novembre **1973**

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. **73**.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Bolzano per opere di viabilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere al comune di Bolzano un contributo straordinario di L. 250 milioni per la realizzazione dello spostamento della sede ferroviaria in sinistra del fiume Isarco della linea Bolzano-Merano da Bolzano a Ponte Adige con l'eliminazione dei passaggi a livello e costruzione della nuova sede ferroviaria.

Art. 2.

Per ottenere la concessione del contributo di cui al precedente art. 1, il comune di Bolzano deve presentare all'amministrazione provinciale domanda corredata dal progetto esecutivo delle opere da realizzare ed una relazione finanziaria. Inoltre, deve essere allegata copia della convenzione stipulata con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la realizzazione dell'opera e copia dell'atto di approvazione dei progetti esecutivi da parte della medesima amministrazione.

Art. 3.

Il contributo viene liquidato anche per singoli lotti della opera prevista dal progetto esecutivo, in base a stati di avanzamento dei lavori regolarmente accertati ed approvati, su proposta dell'assessore competente, con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

TABELLA *B* - USCITE

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO II - SEZIONE V - RUBRICA VIII

Cap. 4330. — Contributo al comune di Bolzano per la realizzazione dello spostamento della sede ferroviaria della linea Bolzano-Merano . . . L. 250.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1973, n. **74.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1974 e sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo **gli** stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1973, approvati con legge provinciale 25 luglio 1973, n. 20, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1973, n. **75.**

Costituzione del consiglio provinciale delle miniere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'amministrazione provinciale, quale organo consultivo per le materie minerarie, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, il consiglio provinciale delle miniere.

Esso esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, concernenti la materia ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal presidente della giunta provinciale o dall'assessore competente per la materia.

Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti, il parere del consiglio provinciale delle miniere sostituisce quello del consiglio superiore delle miniere.

Art. 2.

Il consiglio provinciale delle miniere è composto dai seguenti membri:

1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle miniere, quale presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo **della** ripartizione **cui è assegnato il** servizio, quale vicepresidente;

2) un rappresentante dell'assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;

3) un rappresentante dell'assessorato al quale è affidata la tutela dell'ambiente;

4) un rappresentante dell'assessorato al quale è affidata la materia dell'industria;

5) il dirigente dei servizi minerari della provincia;

6) un esperto nelle discipline minerarie;

7) un esperto nelle discipline geologiche;

8) un ingegnere o perito minerario;

9) un rappresentante degli industriali minerari;

10) un rappresentante degli industriali nel settore delle cave;

11) un rappresentante dei lavoratori delle miniere;

12) un rappresentante dei lavoratori delle cave.

I membri di cui ai numeri 9), 10), 11) e 12) vengono scelti dalla giunta provinciale da terne di nominativi proposti dalle rispettive associazioni sindacali o di categoria.

Un rappresentante del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

Funge da segretario un impiegato dell'ufficio cui sono affidati i servizi minerari.

Per tutti i membri del consiglio, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 3.

Il consiglio provinciale delle miniere è nominato con delibera della giunta provinciale, su proposta dell'assessore **al** quale è assegnata la materia delle miniere.

I membri restano in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano sono sostituiti.

La composizione del consiglio provinciale delle miniere deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Per il funzionamento del consiglio si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso la amministrazione provinciale.

Art. 4.

Il consiglio provinciale delle miniere è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal capo della ripartizione cui è assegnato il servizio.

Il consiglio è legalmente riunito con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Art. 5.

Il presidente del consiglio provinciale delle miniere può chiamare a partecipare alle riunioni del consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in ordine a determinati problemi o rappresentanti di assessorati provinciali diversi da quelli rappresentati in seno al consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 6.

I provvedimenti concernenti permessi di ricerca e quelli relativi a concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali e termali sono adottati con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 7.

I canoni riflettenti le concessioni di miniere, di cave e torbiere e di acque minerali e termali e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2 milioni per l'anno 1973, si fa fronte con le disponibilità iscritte al cap. 35 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 76.
Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Titoli

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

« Per il settore alberghiero turistico il periodo di attività professionale viene ridotto della metà per coloro che abbiano frequentato con profitto una scuola alberghiera a tempo pieno della durata di almeno tre anni scolastici ».

Art. 2.
Variazioni di ore d'insegnamento

Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, autorizza le variazioni delle ore di incarico che si rendessero necessarie per esigenze di carattere didattico ».

Art. 3.
Incarico di direzione

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sono sostituiti dal seguente comma:

« Agli insegnanti incaricati della direzione di una scuola o di un corso spetta un compenso mensile fino alla misura massima di 20 ore straordinarie, che sarà fissato, di anno in anno, dal comitato di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8 ».

Art. 4.
Incarichi

Il penultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, può provvedere mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico ».

Art. 5.
Commissione esaminatrice concorsi

Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice può avvalersi di persone particolarmente esperte per lo svolgimento delle prove ».

Art. 6.
Incarichi

All'art. 8 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, viene aggiunto il seguente comma:

« Dagli incarichi a tempo indeterminato viene comunque escluso il personale insegnante già in ruolo presso altre amministrazioni pubbliche ».

Art. 7.
Commissione esaminatrice incarichi

All'art. 10 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, sono aggiunti i seguenti commi:

« La commissione può avvalersi di persone particolarmente esperte nelle rispettive prove pratiche da nominarsi di volta in volta con ordinanza dell'assessore competente.

A tali membri competono le indennità previste dalle vigenti disposizioni provinciali ».

Art. 8.
Riconoscimento servizio preruolo

Gli incaricati ad orario pieno sono equiparati al personale temporaneo provinciale per quanto riguarda il riconoscimento del servizio preruolo.

Art. 9.
Trattamento economico del personale incaricato

All'art. 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

« Gli incaricati a tempo indeterminato con orario pieno seguono la progressione economica del corrispondente personale di ruolo ».

Art. 10.
Consiglio di amministrazione

All'art. 28 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

« I membri effettivi del consiglio di amministrazione sono sostituiti in caso di assenza o di impedimento da membri supplenti nominati con le stesse modalità. Quale supplente per l'ispettore provinciale per la formazione professionale sarà nominato un direttore di I classe ».

Art. 11.
Sostituzioni

In caso di assenza dal servizio dell'ispettore provinciale per la formazione professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza da un direttore di I classe, designato con ordinanza dell'assessore competente.

In caso di assenza dal servizio del direttore di I classe o direttore di una scuola professionale, escluso il congedo ordinario annuale, questi può essere sostituito per il periodo di assenza da un insegnante di ruolo della stessa o di altra scuola professionale, designato con ordinanza dell'assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

Qualora la sostituzione dovesse prolungarsi oltre un mese, ai sostituto spetterà, con inizio dal secondo mese e per la durata della sostituzione, un'indennità non pensionabile pari all'importo di 20 ore di lavoro straordinario al mese.

Art. 12.
Dimissioni

Il dipendente può in qualunque momento dimettersi dal servizio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intenda lasciare il servizio.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare.

NORME TRANSITORIE

Art. 13.
Esame di idoneità

La copertura dei posti vacanti dopo l'espletamento del primo e secondo concorso interno di cui all'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, avviene in base a concorso interno per titoli ed esami di idoneità da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale, al quale sarà ammesso il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia prestato servizio quale incaricato ad orario pieno presso la formazione professionale provinciale nell'anno scolastico 1972-73 riportando la qualifica di almeno « distinto », che sia in possesso dei requisiti richiesti ed alla data del conferimento dell'incarico non abbia superato di oltre due anni il limite di età.

Al personale di cui al comma precedente il servizio preruolo viene riconosciuto in base alla disposizione di cui allo art. 39 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

Art. 14.

Per il personale direttivo ed insegnante inquadrato nel ruolo ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, nonchè dell'art. 17 della presente legge, il riconoscimento del servizio preruolo ai sensi delle norme vigenti ha luogo in sede di nomina in prova.

Art. 15.

In sede di applicazione della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, può essere inquadrato nelle qualifiche iniziali della carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza il personale insegnante di ruolo addetto alla formazione professionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica immediatamente superiore ed abbia effettivamente svolto mansioni della carriera cui aspira, previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato ininterrottamente servizio di insegnamento per almeno 18 anni con orario pieno di cui almeno 8 anni presso la formazione professionale provinciale, riportando ivi la qualifica di «ottimo», può partecipare al secondo concorso interno di cui al secondo comma dell'articolo 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per i posti di insegnante diplomato e tecnico prescindendo dal possesso del titolo di studio e dal limite di età purchè alla data del primo incarico presso la formazione professionale provinciale non abbia superato il 35° anno di età.

Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio viene riconosciuto ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

Art 17.

Il personale in servizio incaricato dell'insegnamento della seconda lingua, che alla data del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno sei anni presso la formazione professionale provinciale, di cui almeno quattro ad orario completo, ottenendo costantemente la qualifica di «ottimo», può partecipare al secondo concorso interno di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, per i posti di insegnante diplomato e tecnico, prescindendo dal possesso del titolo di studio e dal limite di età, purchè alla data del primo incarico presso la formazione professionale provinciale non abbia superato il 52° anno di età.

Al personale inquadrato ai sensi del comma precedente il servizio viene riconosciuto ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

Art. 18.

Per la partecipazione al secondo concorso interno di cui all'art. 38 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il periodo dell'attività professionale nel settore alberghiero viene ridotto a tre anni.

Art. 19.

Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, il servizio ad orario completo prestato presso la provincia è riconosciuto ai fini della progressione economica in carriera.

Art. 20.

Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge provinciale succitata.

Art. 21.

Le norme transitorie di cui agli articoli 66 e 68, lettere *a*), *b*) e *d*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dello art. 11 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, sono estese al personale non insegnante con incarico ad orario completo addetto alla formazione professionale compreso l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, di cui alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, in servizio da almeno un mese alla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di cui all'ultimo comma del citato art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Per l'attuazione della presente legge è prevista una maggiore spesa annua di L. 10 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Alla copertura dell'onere di L. 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 30 ottobre 1973, n. 77.
Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fini dell'assistenza agli anziani

I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle difficoltà derivanti dalla vecchiaia e a garantire l'esistenza libera e dignitosa degli uomini in età avanzata preferibilmente nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 2.
Servizi assistenziali per anziani

Costituiscono servizi assistenziali per anziani le prestazioni economiche, preventive o altenative rispetto al ricovero in istituti, la riserva di appartamenti minimi per anziani, le prestazioni domiciliari di carattere sanitario e di aiuto domestico, le prestazioni ambulatoriali di tipo sanitario e sociale e le istituzioni con carattere residenziale, parziale o totale.

I servizi di varia natura devono essere in ogni caso opportunamente collegati, in modo che assicurino il coordinamento funzionale dell'assistenza agli anziani.

La sfera territoriale dei servizi è comunale, subcomunale o pluricomunale; in ogni caso non superiore alla dimensione comprensoriale.

Art 3.
Criteri di precedenza nelle forme assistenziali

Le forme di assistenza aperta, attuate mediante prestazioni di servizio sociale e interventi di carattere economico, abitativo o domiciliare, devono di regola essere preferite.

Solo nel caso in cui le forme di assistenza aperta risultino impossibili o inefficaci, in relazione alla gravità dell'abbandono morale o materiale dell'anziano, l'assistenza è prestata mediante ospitalità in istituzioni specializzate.

Art. 4.
Coordinamento dell'assistenza agli anziani con gli altri settori assistenziali

I servizi per gli anziani devono essere programmati e predisposti in collegamento organico con gli altri servizi sociali e sanitari, nonchè con gli interventi di politica della casa.

Le singole istituzioni che gestiscono servizi di assistenza agli anziani sono tenute a collaborare apertamente fra loro ed a curare i contatti con gli altri servizi sociali e sanitari.

Art. 5.

Accesso ai servizi

I servizi per anziani fanno parte dei servizi di assistenza e beneficenza pubblica.

L'accesso ai servizi per anziani non è subordinato alle condizioni economiche o sociali degli utenti. Esso è aperto anche ad altre categorie di assistibili ogni volta che vi sia corrispondenza di bisogni.

Art. 6.

Divulgazione delle misure preventive

La prevenzione delle alterazioni fisiche e psichiche della senescenza e la preparazione psicologica, sociale e culturale alla vecchiaia devono essere previste nei programmi di educazione sanitaria e negli altri programmi di educazione degli adulti, attuati dagli enti locali della provincia.

Le singole istituzioni, che gestiscono i servizi per anziani, promuovono e favoriscono la collaborazione volontaria dei cittadini allo svolgimento dell'assistenza, nonchè la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi medesimi.

Art. 7.

La provincia provvede a programmare i propri interventi nel settore dell'assistenza agli anziani con il programma provinciale di sviluppo o con apposito programma pluriennale. Il programma di settore stabilisce le previsioni degli interventi volti sia alla qualificazione dei servizi esistenti, qualora sussistono le condizioni, per un loro adeguamento a parametri qualitativi, e sia all'istituzione dei servizi mancanti, come tipologia, entità e localizzazione, per adeguarli al rapporto servizi-popolazione da servire.

Il programma deve indicare anche le forme specifiche di coordinamento dell'assistenza agli anziani con la politica sanitaria ed ospedaliera e con la politica della casa, secondo le direttive generali indicate dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge. In particolare l'esigenza di sostituire con adeguati servizi sociali gli interventi sanitari impropri, impone la realizzazione integrata di interventi sociali, edilizi e sanitari. A tal fine il programma di settore indica quali strutture, ospedaliere ed extra-ospedaliere, occorre realizzare in attuazione del principio dell'assistenza aperta, nell'ambito del servizio sanitario provinciale. Le strutture ospedaliere per luogodegenti e convalescenti sono quelle previste dal programma ospedaliero di cui alla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10.

Nessuna opera, fra quelle previste all'art. 9, può essere realizzata se non è prevista dal programma di settore.

TITOLO II

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA APERTA PER GLI ANZIANI

Art. 8.

I seguenti servizi sono considerati servizi di assistenza aperta:

a) l'assistenza economica;

b) l'assistenza abitativa;

c) l'assistenza domiciliare;

d) il centro diurno;

e) l'assistenza alla vita di relazione.

L'assistenza economica segue le norme che disciplinano l'assistenza di base ai cittadini sprovvisti di mezzi necessari per vivere. Prestazioni economiche integrative sono date agli anziani quando siano necessarie per prevenire le modificazioni nelle abituali condizioni della loro vita o, comunque, per eliminare o limitare ogni difficoltà soggettiva o oggettiva, che sia suscettibile di determinare la soluzione residenziale dei loro problemi.

L'assistenza abitativa è intesa come riserva in favore degli anziani di appartamenti minimi, progettati e costruiti secondo gli speciali criteri dell'architettura per anziani nell'ambito dei programmi dell'edilizia abitativa popolare e sovvenzionata.

L'assistenza domiciliare è costituita da attività di tipo infermieristico o domestico, prestata da personale generico o qualificato, col fine di aiutare gli anziani a mantenere l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il centro diurno è una struttura destinata ad offrire consulenza e servizi di natura sociale e sanitaria, servizi di mensa, di lavanderia e stireria, attività di tempo libero ed ogni altra prestazione, anche con fornitura a domicilio, che possa corrispondere ai bisogni particolari dei cittadini anziani.

L'assistenza nella vita di relazione è quella prestata in forma di facilitazioni nell'accesso ai luoghi di ricreazione, nell'uso dei trasporti pubblici, nei contratti di abbonamento telefonico, e di ogni altra forma che contribuisca ad evitare od attenuare lo isolamento degli anziani.

TITOLO III

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE

Art. 9.

Servizi residenziali

Costituiscono forme di assistenza residenziale per gli anziani:

a) la casa-albergo;

b) la casa di riposo;

c) il soggiorno di vacanza per anziani.

La casa-albergo è un complesso di appartamenti minimi, dotata di servizi generali interni, ma non di servizi di natura assistenziale, riservata parzialmente o anche totalmente agli anziani.

La casa di riposo è destinata ad anziani autosufficienti ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sanitaria e sociale e di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero.

Il soggiorno di vacanza è una istituzione temporanea, in località particolarmente idonea, avente il fine di dare all'anziano occasione di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali; è dotata di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero.

Costituiscono, altresì, forme di assistenza residenziale per gli anziani le seguenti strutture annesse agli ospedali regionali e provinciali, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10:

a) le divisioni o sezioni per lungodegenti;

b) le divisioni o sezioni geriatriche.

Art. 10.

Requisiti dimensionali delle case di riposo

Le aree su cui sono edificate le case di riposo devono trovarsi nei centri abitati e, quando si tratta di case di riposo consorziali, in luogo centrale del territorio di competenza. La collocazione della casa deve comunque consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici.

Il numero dei posti-letto della casa di riposo non può essere inferiore a 40 nè superiore a 100. Le singole stanze da letto, dotate di servizi igienici, possono avere uno o due letti e la superficie minima di esse, non considerando i servizi, è stabilita, rispettivamente in mq. 12 e 20.

Il regolamento di esecuzione della presente legge conterrà norme sulle dotazioni e caratteristiche tecniche sulle dimensioni minime delle stanze, il numero e le caratteristiche dei vani per il personale assistenziale, dei servizi, dei corridoi, dei locali comuni, delle scale, degli ascensori e degli spazi verdi.

Art. 11.

Requisiti dimensionali delle case-albergo

La casa-albergo deve essere suddivisa in appartamenti minimi, costituiti da una o due stanze, bagno e cucinino.

Negli appartamenti con stanza unica, questa deve avere una superficie minima di mq. 20; in quelli con due stanze la superficie minima deve essere di mq 16 per la stanza di soggiorno e di mq. 14 per la stanza da letto.

Art. 12.

Personale della casa di riposo

Il direttore della casa di riposo deve possedere particolari titoli di esperienza in materia di assistenza agli anziani e deve essere preferibilmente scelto fra i medici, gli psicologi, i sociologi, gli assistenti sociali, le assistenti sanitarie visitatrici o gli infermieri professionali.

Il personale di assistenza immediata deve essere in possesso del certificato di frequenza ad uno dei corsi di cui al successivo art. 18, lettera *a*), del secondo comma, quale requisito specifico per l'eventuale ammissione ai ruoli stabili

dell'istituzione. Tale personale deve essere impiegato in ciascuna casa in modo da assicurare il rapporto minimo di un addetto all'assistenza immediata ogni sei posti-letto.

Ogni casa di riposo deve avere, fra il proprio personale, un infermiere professionale ed un operatore addetto alle attività di tempo libero degli ospiti ed alla cura dei loro rapporti con l'ambiente esterno. A tal fine le case di riposo possono consorziarsi o avvalersi di personale anche a tempo parziale, purchè sia garantita una prestazione di almeno due ore giornaliere ogni 40 ospiti.

Art. 13.
Medico della casa di riposo

Salva la facoltà di ogni ospite della casa di riposo di ricorrere alle cure del medico di famiglia, ogni casa deve convenzionarsi con un medico, preferibilmente il geriatra del più vicino ospedale, per i servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e riabilitazione e di coordinamento con i presidii sanitari esterni.

Art 14.
Personale dei soggiorni di vacanza

Nelle case di soggiorno di vacanza per anziani deve darsi particolare rilievo all'attività degli operatori addetti alle attività di tempo libero.

TITOLO IV

DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO TECNICO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Art. 15.
Idoneità al funzionamento

Le istituzioni a carattere residenziale, promosse da enti pubblici nel territorio della provincia, devono essere previamente riconosciute idonee al funzionamento, nei riguardi tecnici, della giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al seguente art. 17.

Art. 16.
Regolamento tecnico-assistenziale

E' fatto obbligo agli enti pubblici che gestiscono servizi di assistenza per anziani di avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza.

Art. 17.
Commissione provinciale per l'assistenza agli anziani

E' costituita una commissione provinciale per l'assistenza agli anziani, della quale fanno parte:

a) l'assessore competente per l'assistenza agli anziani;

b) l'assessore alla sanità;

c) il capo della ripartizione competente per l'assistenza agli anziani;

d) il capo della ripartizione degli enti locali;

e) il medico provinciale o un medico appartenente ai ruoli provinciali o un medico membro del comitato provinciale di sanità;

f) un medico specializzato in geriatria;

g) un architetto esperto nei problemi specifici degli anziani in rapporto all'edilizia;

h) due persone scelte tra gli assistenti sociali provinciali o i sociologi, esperti nell'assistenza agli anziani;

i) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Bolzano;

l) tre rappresentanti degli anziani, designati due dal consorzio dei comuni della provincia di Bolzano ed uno dalla federazione provinciale degli E.C.A.

L'assessore di cui alla lettera *a)* svolge le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.

La composizione linguistica della commissione deve adeguarsi a quella del consiglio provinciale.

Ai membri ed al segretario della commissione spetta il trattamento previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

La durata della commissione coincide con quella della legislatura del consiglio provinciale.

Art. 18.
Funzioni della commissione

La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di esprimere pareri alla giunta provinciale per i provvedimenti concernenti l'assistenza agli anziani, sulle seguenti materie:

a) sul programma di settore di cui all'art. 7;

b) sulla funzionalità tecnico-assistenziale delle istituzioni e degli altri servizi per anziani;

c) sul promovimento di consorzi, federazioni o altre forme di coordinamento e di integrazione fra istituzioni o servizi per anziani;

d) sulla concessione di contributi finanziari dati a qualsiasi titolo da parte della giunta provinciale;

e) sui progetti di edifici pubblici destinati all'esercizio dell'assistenza agli anziani;

f) sugli schemi di statuto o di regolamento di servizio di istituzioni di assistenza per anziani;

g) sull'idoneità al funzionamento delle nuove istituzioni residenziali, ai sensi del precedente art. 15.

La commissione, inoltre:

a) propone alla giunta provinciale l'istituzione di corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento o incontri di studio per il personale tecnico-assistenziale addetto ai servizi per anziani;

b). redige per la giunta provinciale un rapporto annuale sul funzionamento generale dei servizi per anziani;

c) esercita una funzione di consulenza tecnica nei confronti dei servizi per anziani e di promovimento di iniziative idonee al miglioramento dei servizi.

Art. 19.
Sopralluoghi Equipes itineranti

Per il migliore adempimento delle proprie funzioni, e in particolare di quelle di cui alle lettere *b)* e *g)* del primo comma e lettere *a)* e *c)* del secondo comma dell'art. 18, la commissione può incaricare uno o più dei propri membri, in relazione alla loro competenza tecnica, di effettuare singoli sopralluoghi o visite periodiche alle istituzioni ed ai servizi di assistenza agli anziani.

Ai membri della commissione estranei all'amministrazione provinciale spetta il trattamento di missione stabilito per i consiglieri provinciali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo I

GENERALITA'

Art. 20.
Bilanci annuali

Ai fini di cui all'art. 23 ed ai successivi articoli sugli interventi provinciali in favore dell'assistenza agli anziani, gli enti locali gestori dei servizi per anziani forniscono annualmente alla giunta provinciale i dati dei propri bilanci annuali relativi alle varie forme di assistenza agli anziani.

Art. 21.
Retta giornaliera dei servizi

La retta giornaliera relativa ai servizi per anziani è stabilita con apposita deliberazione dell'organo competente dell'ente gestore.

La retta è determinata sulla base del costo complessivo del servizio e deve comprendere tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli anziani ed ogni altra spesa che concorra a formare il costo del servizio.

Nella retta devono essere comprese le spese per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature interne per una quota non superiore complessivamente al 4% della retta determinata a norma del comma precedente.

Art. 22.
Azioni di rivalsa

L'ente gestore di servizi residenziali, nell'eventuale azione di rivalsa nei confronti di rendite o pensioni o altri redditi degli ospiti, dovrà seguire il criterio di assicurare all'anziano,

per le sue esigenze personali, la disponibilità di una somma comunque non inferiore ad 1/3 dell'ammontare della pensione minima dei lavoratori non autonomi erogata dell'I.N.P.S.

Art. 23.

Fondo per l'assistenza agli anziani

Nello stato di previsione della spesa della provincia autonoma sarà scritto annualmente, in apposito capitolo, il fondo per l'assistenza agli anziani.

Il fondo è destinato alla concessione di contributi e sussidi per:

a) la promozione, lo sviluppo e la gestione dei servizi aperti;

b) il riattamento e la manutenzione degli immobili destinati ai servizi;

c) l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnologiche e degli arredamenti;

d) la preparazione e l'aggiornamento degli addetti ai servizi di assistenza agli anziani.

Capo II

INTERVENTI IN FAVORE DI FORME DI ASSISTENZA APERTA

Art. 24.

Contributi e sussidi

Contributi e sussidi sono concessi dalla giunta provinciale alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai comuni, ai consorzi fra detti enti, alle istituzioni o associazioni private senza fine di lucro, per la creazione, lo sviluppo e la gestione dei servizi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 8 o di altre forme riconosciute idonee di assistenza aperta.

Il contributo verrà commisurato al numero delle persone addette ai servizi ed al numero degli utenti e sarà, comunque, non superiore al 70% del costo generale.

Art. 25.

Domande

Le domande per la concessione dei contributi di cui allo art. 24 devono pervenire alla giunta provinciale, assessorato competente per l'assistenza agli anziani, entro il 15 maggio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

a) elenco del personale addetto o da adibire al servizio, con relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;

b) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

c) il programma dell'attività assistenziale per l'anno in corso.

Capo III

INTERVENTI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI

Art. 26.

Contributi

Al fine di agevolare il riattamento e la manutenzione di immobili destinati a case di riposo, case-albergo, soggiorni di vacanza e centri diurni per anziani, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle istituzioni amministrative dagli E.C.A., agli E.C.A., ai comuni o ai consorzi tra detti enti ed alle istituzioni o associazioni private, senza fine di lucro, un contributo in conto capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 27.

Domande

Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente art. 26 devono essere presentate alla giunta provinciale, assessorato competente per l'assistenza agli anziani, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro il 15 maggio di ogni anno.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) un'esposizione dei motivi che giustificano il riattamento o i lavori di manutenzione progettati;

b) il progetto di massima, il preventivo di spesa e la relazione tecnica illustrativa dell'opera;

c) il piano finanziario.

Art. 28.

Piani di programmazione e finanziamento

In base alle domande presentate ai sensi dell'art. 27, la giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 17, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, predispone e approva i piani annuali di finanziamento delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili in base ai piani medesimi.

Capo IV

INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE MOBILI

Art. 29.

Contributi

Per l'acquisto di attrezzature e arredamento degli edifici di cui all'art. 26 e di altri locali destinati all'assistenza agli anziani, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, alle istituzioni amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A., ai comuni, ai consorzi fra detti enti, alle istituzioni ed associazioni private senza fine di lucro, contributi e sussidi non superiori al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 30.

Domande

Le domande per ottenere le sovvenzioni di cui al precedente articolo devono essere presentate alla giunta provinciale, assessorato competente per l'assistenza agli anziani, prima dell'acquisto e comunque entro il 15 maggio di ogni anno. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) esposizione dei motivi che giustificano l'acquisto;

b) preventivo dettagliato delle spese previste.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE FORME DI INTERVENTO PROVINCIALE

Art. 31.

Documentazione generale

Oltre agli allegati di cui agli articoli 25, 27 e 30, le domande intese ad ottenere i contributi provinciali devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia dello statuto o atto costitutivo dell'ente gestore e dei regolamenti di servizio;

b) bilancio dell'esercizio in corso e consuntivo dell'esercizio precedente, con relazione sullo stato patrimoniale dello ente;

c) copia della deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo e si approva il piano finanziario.

Art. 32.

Piani annuali di riparto. Resoconti

Su proposta dell'assessore competente all'assistenza agli anziani la giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, approva annualmente i piani di riparto dei fondi concessi ai sensi degli articoli dal 24 al 29 della presente legge.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della avvenuta erogazione, è fatto obbligo alle istituzioni beneficiarie di trasmettere all'assessorato provinciale competente il resoconto delle spese sostenute e la dimostrazione dell'impiego dei contributi ottenuti ai sensi dei suddetti articoli dal 24 al 29 della presente legge.

Art. 33.

Facilitazioni per le istituzioni consorziali

Nei piani di riparto e di finanziamento di cui ai precedenti articoli dal 28 al 32 deve essere applicata ai contributi e sussidi destinati alle istituzioni di carattere consorziale una maggiorazione pari al 5 per cento.

Art. 34.

Preparazione ed aggiornamento degli addetti

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, eroga contributi o sussidi alle istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee alla preparazione o allo aggiornamento degli addetti ai servizi di assistenza agli anziani.

Art. 35.

Utilizzo di eventuali somme residue

Le disponibilità sul fondo per l'assistenza agli anziani non utilizzate nel corso di ogni esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.

tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della giunta provinciale, anche domande di contributo presentate in data successiva a quella dell'approvazione dei piani di riparto.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Rapporti dimensionali nelle case di riposo

I requisiti dimensionali di cui al precedente art. 10, secondo comma, sono derogabili da parte delle case di riposo esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di adeguarsi quanto più possibile, ad essi in ogni futuro programma, anche parziale, che abbia comunque riflessi sullo stato, i rapporti e le caratteristiche dimensionali della casa.

Art. 37.

Personale delle case di riposo

Le case di riposo funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro il termine di cinque anni, modificare in conformità al precedente art. 12, i propri regolamenti organici e la consistenza effettiva del proprio personale.

Art. 38.

Idoneità al funzionamento

L'idoneita al funzionamento per le istituzioni a carattere residenziale di cui all'art. 15 della presente legge deve essere riconosciuta, con le formalità previste, anche nei confronti delle istituzioni funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di cinque anni.

Art. 39.

Per l'anno in corso le domande di cui agli articoli 25, 27 e 30 della presente legge dovranno essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 40.

Regolamento di esecuzione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato un regolamento di esecuzione da parte della giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 17.

Art. 41.

Finanziamenti

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

A) a carico dell'esercizio finanziario 1973, L. 40.000.000 per i fini dell'art. 23, lettera *a*) e L. 16.500.000 per i fini dell'art. 23, lettere *b*) e *c*).

Alla copertura dell'onere di L. 56.500.000 per il 1973 si provvede come segue:

a) per L 40 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario in corso;

b) per L. 16.500.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 3010 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.

B) a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, L 100 milioni per i fini dell'art. 23, lettera *a*); L. 50 milioni per i fini dell'art. 23, lettera *b*); L. 50 milioni per i fini dell'art. 23, lettera *c*); L. 3 milioni per i fini dell'art. 23, lettera *d*).

Le relative annualità per complessive L. 203 milioni saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia per gli esercizi dal 1974 al 1977.

Alla copertura del maggiore onere di L. 146.500.000 a partire dal 1974 si provvederà con una quota della maggiorazione delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 42.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 640. — Spese per l'assistenza **agli anziani**: contributi e sussidi per servizi di assistenza aperta, per arredamenti e attrezzature di locali per detti servizi, nonchè per corsi di preparazione ed aggiornamento del personale addetto L. 56.500.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 40.000.000

Cap. 3010. — Contributi per l'acquisto, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza (legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11) L. 16.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 ottobre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78.

Autorizzazione di un nuovo limite di spesa per l'esecuzione di un piano di intervento finanziario per agevolare la realizzazione di opere pubbliche in base alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti all'art. 1, primo comma, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1973, il limite di impegno di spesa di L. 57 milioni. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 57 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973-87.

Art. 2.

Sono ammissibili al contributo previsto dal precedente articolo le opere comprese nei piani annuali approvati ai sensi delle leggi regionali 1° luglio 1963, n. 17, 5 novembre 1968, n. 40, e della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, per la quota corrispondente alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e la somma finanziata nei piani anzidetti, che siano a carico di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati, che posseggano il requisito della personalità giuridica con esclusione dei Comuni, dei loro consorzi e delle comunità di valle.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 57 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede con una quota di pari ammontare delle maggiori entrate accertate nel corrente esercizio finanziario sul gettito della sovrimposta provincia sui redditi dei fabbricati e dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e professioni ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(556)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. **44.**

Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NATURA GIURIDICA, FINALITA', SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA SOCIETA' PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

Art. 1.

Natura giuridica della società

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

La regione Emilia-Romagna si avvarrà di tale società per attuare, con specifico riferimento alla predisposizione di aree, attrezzature e servizi per attività economiche, i propri interventi promozionali rivolti a realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio della regione.

La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della regione Emilia-Romagna e il presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la tesoreria regionale.

Art. 2.

Altri soci

Altri soci potranno essere i comuni e le province della regione e i relativi consorzi, il consorzio fra le banche che esercitano i servizi di tesoreria regionale, gli enti pubblici economici, le aziende pubbliche, le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, gli istituti di credito di diritto e di interesse pubblico, le banche e gli istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico, società finanziarie di istituti di credito a sede regionale.

Art. 3.

Oggetto

La società si configurerà e opererà come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale. A tal fine la sua azione dovrà essere conseguente agli interventi programmatici rientranti nella programmazione regionale e si esplicherà nelle materie di interesse regionale, nei limiti dello statuto regionale e degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

La società potrà svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire il predetto scopo e particolarmente contribuirà a definire, creare e sviluppare aree attrezzate destinate ad attività economiche, a organizzare servizi di assistenza tecnico-amministrativa e di formazione dirigenziale, a sostenere le applicazioni economiche della ricerca, a fornire consulenza e servizi di mercato, a svolgere consulenza finanziaria, a favorire iniziative economiche in forma associata.

La società potrà svolgere tutte le operazioni idonnee a concretta e in collaborazione con gli enti pubblici, nonchè con le aziende e società da questi ultimi istituite.

Art. 4.

Partecipazioni

In armonia con la programmazione regionale e per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, nel rispetto della disciplina civilistica delle società per azioni, la società potrà assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti ed organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Gestione

La gestione di tutte le iniziative della società e di quelle comunque collegate, dovrà essere attuata secondo le finalità di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto della regione Emilia-Romagna.

TITOLO II

CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLI

Art. 6.

Capitale sociale

La regione Emilia-Romagna sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento del capitale.

Art. 7.

Bilancio della società

La società redigerà il proprio bilancio a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

La società dovrà presentare alla Regione entro il mese di giugno di ogni anno il proprio bilancio, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e al verbale di approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 8.

Relazione previsionale

La società dovrà inoltre presentare alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno una relazione previsionale e programmatica, relativa all'anno successivo, da allegarsi poi come documentazione al bilancio preventivo della Regione.

Art. 9.

Contributi

Sulla base del bilancio e delle relazioni previste ai precedenti articoli 7 e 8, la Regione potrà provvedere ogni anno nelle forme di legge ad assegnare alla società contributi nella misura che sarà ritenuta necessaria a favorire l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 10.

Nomina degli amministratori

La Regione provvederà a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale a norma dell'art. 2458 del codice civile.

Le nomine di cui al comma precedente avverranno secondo quanto previsto dall'art. 62, comma terzo, dello statuto della regione Emilia-Romagna.

Art. 11.

Esercizio dei diritti sociali

I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato allo scopo.

Art. 12.

Commissioni consultive

Allo scopo di assicurare la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche regionali, il consiglio di amministrazione della società potrà costituire commissioni consultive sulla base delle designazioni degli organismi regionali interessati.

La società dovrà comunque stabilire rapporti di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.

TITOLO IV

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
E CONTRIBUTO INIZIALE

Art. 13.

Sottoscrizione del capitale sociale

Al momento della costituzione della società, la regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per il complessivo importo di L. 2.000.000.000 (duemilamilioni).

All'onere di cui al precedente comma l'amministrazione regionale fa fronte:

a) quanto a L. 500.000.000, mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo l'esatta destinazione data a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per lo esercizio stesso;

b) quanto a L. 500.000.000, mediante la riduzione di pari importo del fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo l'esatta destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di quell'esercizio;

c) quanto a L. 1.000.000.000, mediante l'iscrizione rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974 e 1975 di un apposito capitolo con uno stanziamento di L. 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi stessi.

Art. 14.

Contributo straordinario per l'anno 1973

In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la regione Emilia-Romagna corrisponde alla società stessa, per l'esercizio finanziario 1973, la somma di L 300.000.000 (trecentomilioni).

All'onere di cui al comma precedente l'amministrazione regionale fa fronte:

quanto a L 150.000.000, mediante riduzione del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per lo esercizio 1972 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso;

quanto a L. 150.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso.

Art. 15.

Autorizzazioni al presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale, o un assessore delegato allo scopo, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società, nonchè a sottoscrivere insieme agli altri soci le convenzioni più opportune per regolare i reciproci diritti e rapporti.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Capitolo 30100. — Conferimento di fondi all'ERVET per far fronte agli oneri finanziari assunti dallo stesso per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale (titolo I - sezione 4ª categoria 4ª rubrica 9ª)	L.	300.000.000
Capitolo 70050. — Quota di partecipazione al capitale sociale della S.p.a. per l'attuazione di interventi rivolti allo sviluppo equilibrato del territorio della Regione (titolo II sezione 4ª categoria 12ª rubrica 9ª)	»	1.000.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Capitolo 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	L.	150.000.000
Capitolo 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione	»	500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 dicembre 1973

FANTI

(688)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 45.

Erogazione di sovvenzioni di esercizio alle imprese esercenti autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese esercenti autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie titolari di una sovvenzione di esercizio al 31 marzo 1972, liquidata a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni, con esclusivo riguardo alle risultanze di gestione delle linee sostitutive e la cui erogazione a carico del bilancio dello Stato è cessata a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, è concessa, a decorrere dal 1° aprile 1972 e fino a quando non sarà provveduto ad una nuova disciplina legislativa degli anzidetti servizi di trasporto, e comunque non oltre la restante durata delle concessioni, una sovvenzione annua di esercizio in misura pari a quella determinata con decreto dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Art. 2.

La Regione può concedere una sovvenzione di esercizio anche alle imprese che, pur non beneficiando di alcuna sovvenzione alla data del 31 marzo 1972, abbiano maturato alla data predetta il diritto a richiedere la sovvenzione di esercizio e prodotto altresì formale istanza in tal senso.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere revisionate una sola volta, non prima che siano trascorsi tre anni dalla loro decorrenza.

Art. 4.

Per l'esame delle domande di sovvenzione il presidente della giunta regionale nomina una commissione presieduta dall'assessore competente e di cui fanno parte:

tre collaboratori della Regione dei quali uno, designato dal presidente della commissione, ne svolgerà le funzioni in caso di sua assenza o impedimento;

due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione province italiane (U.P.E.R.);

due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

un rappresentante delle aziende speciali designato dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali (C.R.I.P.E.L.);

un rappresentante delle aziende private concessionarie designato dall'associazione regionale di categoria più rappresentativa.

Svolge la funzione di segretario un collaboratore della Regione nominato dal presidente della commissione al di fuori di essa.

Art. 5.

La commissione di cui all'art. 4 provvede all'esame delle domande e predispone un piano finanziario sulla base dei fatti di gestione non anteriori al 1° aprile 1972.

In detto piano sono indicati:

all'attivo: i prodotti dell'esercizio, compresi gli eventuali sussidi e contributi;

al passivo: le spese dell'esercizio e le quote annue d'ammortamento degli impianti e del materiale rotabile.

Sulla base delle risultanze del predetto piano finanziario la commissione propone alla giunta regionale l'importo annuo della sovvenzione di esercizio da concedersi all'impresa richiedente.

Le adunanze della commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre il presidente o chi ne fa le veci, il cui voto prevale in caso di parità.

Art. 6.

Il consiglio regionale o la giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze in ordine ai limiti di spesa, deliberano la concessione della sovvenzione e la relativa misura.

Art. 7.

La sovvenzione verrà corrisposta in rate trimestrali posticipate, previo accertamento da parte dei competenti uffici della Regione sulla regolarità e la continuità dell'esercizio nel trimestre decorso.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1972 a complessivi L. 400 milioni, l'amministrazione regionale fa fronte coi fondi stanziati sul capitolo 38100 dell'esercizio 1972 « Sovvenzioni per l'esercizio di filovie extraurbane, funivie ed autolinee sostitutive ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973, ammontanti a L. 800 milioni, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo attraverso il prelievo di L. 800 milioni dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per lo stesso esercizio.

Le spese di cui alla presente legge sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 9.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . L. 800.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 38110. — Sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie (c.n.i.) titolo I - sezione IV - categoria 4ª - rubrica 18ª » 800.000.000

All'elenco n. 1 « Spese obbligatorie e d'ordine », annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973, è aggiunto il capitolo 38110 « Sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie ».

All'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Progetto di legge regionale per provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane . . . — L. 800.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 dicembre 1973

FANTI

(689)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 46.

Concessione di contributi straordinari alle province, ai comuni ed ai loro consorzi per l'acquisizione e il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'acquisizione alla gestione pubblica ed il potenziamento dei servizi di trasporto di linea per viaggiatori, è concesso a province, comuni e loro consorzi un contributo in conto capitale, nella misura e con le modalità indicate negli articoli seguenti, sulle spese riconosciute ammissibili, sostenute a partire dal 1° gennaio 1973, per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Per i servizi di pubblico trasporto di linea per viaggiatori, già gestiti da imprese private e assunti o da assumersi a norma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, può essere concesso un contributo nella misura massima del 70 % sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili per l'acquisto di materiale rotabile, attrezzature ed immobili.

Art. 3.

Per il rinnovo o l'ampliamento del materiale rotabile e delle attrezzature, nonchè per l'acquisto e la costruzione di immobili necessari all'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di linea per viaggiatori, può essere concesso un contributo nella misura massima del 50 % delle spese all'uopo sostenute.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile di ogni anno, separatamente per ogni tipo di contributo richiesto, al presidente della giunta regionale e corredate dalle deliberazioni dei competenti organi dell'ente richiedente, da una relazione tecnico-finanziaria nonchè da ogni altro atto che documenti la rispondenza delle spese alle finalità della legge.

Art. 5.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta delibera i programmi di ripartizione dei contributi, tenuto conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli enti richiedenti, del carattere di socialità delle spese per le quali viene richiesto il contributo e della loro rispondenza alla programmazione regionale e in modo particolare della dimensione ottimale dell'area territoriale da servire.

Sulla base del piano approvato dal consiglio la giunta regionale provvede alla concessione del contributo, determinandone le modalità di erogazione; questa è comunque subordinata alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

All'esame delle domande provvede una commissione nominata dal presidente della giunta e così composta:

dall'assessore regionale competente o da un suo delegato con funzioni di presidente;

da tre collaboratori della Regione appartenenti all'assessorato competente;

da tre esperti di cui:

uno designato dall'unione province dell'Emilia-Romagna (U.P.E.R.),

uno designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.),

uno designato dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali (C.R.I.P.E.L.);

da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.

Svolge le funzioni di segretario un collaboratore della Regione nominato dal presidente della commissione al di fuori di essa.

La commissione accerta l'ammissibilità delle domande, la rispondenza delle spese alle finalità della legge, la congruità dei relativi importi e ne riferisce alla giunta regionale.

Le adunanze della commissione sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri oltre al presidente o suo delegato. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 7.

Le spese per investimenti che siano già state ammesse al contributo di cui alla deliberazione del consiglio regionale numero 910 del 19 luglio 1973, in applicazione della legge 23 novembre 1971, n. 1087, non saranno prese in considerazione nell'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.

Al finanziamento della spesa di L. 1.500.000.000 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 « Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973 in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata con apposita legge regionale.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04200. — Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) L. 1.500.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 74150. — Contributi straordinari alle province, ai comuni e ai loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori (c.n.i.) (titolo II sezione IV rubrica 18ª categoria 11ª) L. 1.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 dicembre 1973

FANTI

(690)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1973, n. 47.

Disposizioni integrative della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17 « Funzionamento dei gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 20 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio della Regione è costituito un fondo a disposizione dei gruppi consiliari nella misura complessiva e secondo la ripartizione indicate nell'art. 3, per consentire ai gruppi medesimi l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti per l'esame e la redazione di progetti di legge, nonchè per l'esame di questioni di competenza del consiglio regionale.

Art. 2.

Alla liquidazione delle competenze ai consulenti provvede direttamente, fino all'ammontare complessivo della somma di rispettiva competenza del gruppo interessato, l'ufficio di presidenza, a seguito della presentazione delle parcelle fatte pervenire tramite il gruppo consiliare.

Art. 3.

Le somme per ogni esercizio finanziario a disposizione dei gruppi e da utilizzare secondo le modalità specificate nell'articolo precedente, sono le seguenti:

Gruppo comunista	L.	3.800.000
Gruppo democristiano	»	3.600.000
Gruppo socialista	»	2.400.000
Gruppo socialdemocratico	»	2.400.000
Gruppo repubblicano	»	2.400.000
Gruppo liberale	»	1.200.000
Gruppo del movimento sociale-destra nazionale	»	1.200.000

Art. 4.

Per l'anno 1973, le somme a disposizione dei gruppi da utilizzare secondo le modalità di cui all'art. 2 sono determinate rispettivamente in un decimo degli importi indicati nell'art. 3.

L'onere di L. 1.700.000, derivante dall'applicazione della norma di cui al precedente comma, è a carico del capitolo 00300 (contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio 1973.

Per gli esercizi successivi, l'onere di L. 17 milioni sarà a carico del capitolo corrispondente allo 00300 dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 dicembre 1973

FANTI

(691)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740370)